

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, STORCHI, ROMANATO, GIRARDIN,
MIOTTI CARLI AMALIA**

Presentata il 20 marzo 1969

**Istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia
con sede in Padova e della corte di assise di appello di Padova**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia, sezione distaccata con giurisdizione sul territorio delle province di Padova e Rovigo, corrisponde ad una vecchia aspirazione delle popolazioni di queste due province. Di tali aspirazioni si sono fatti ripetutamente interpreti operatori nel campo della giustizia non solo di Padova, ma anche di Rovigo.

Verrebbe infatti a trarre notevole vantaggio dalla proposta istituzione, non solo la provincia di Padova, ma anche quella di Rovigo.

Ma non si tratta solamente di corrispondere a pur comprensibili aspirazioni, bensì di soddisfare obiettive esigenze di funzionalità e di decentramento di un servizio così essenziale come quello della giustizia.

La proposta infatti trova piena giustificazione se si tiene conto in modo particolare:

a) del numero dei procedimenti pendenti avanti la corte di appello di Venezia, che ne ha fatto un organismo notevolmente appesantito e sovraccarico di lavoro, in fatto quindi,

impossibilitato a corrispondere alle sacrosante esigenze dei cittadini di una giustizia rapida;

b) del carico dei procedimenti civili e penali pendenti avanti i tribunali di Padova e Rovigo (per l'anno 1967 si hanno questi dati. Tribunale di Padova: procedimenti civili n. 3.758, procedimenti penali n. 837. Tribunale di Rovigo: procedimenti civili n. 908, procedimenti penali n. 277). Tali rilevamenti statistici fanno temere un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione della corte di appello di Venezia, mentre consentono di prevenire la notevolissima rilevanza, anche quantitativa, del lavoro che verrebbe attribuito alla istituenda sezione distaccata;

c) del disagio infine che incontrano gli abitanti della provincia di Padova, e soprattutto quelli della provincia di Rovigo a causa delle difficoltà, determinate dalla distanza, di accedere alla sede della corte di appello di Venezia, situata poi nel centro storico della città.

Considerazioni e dati di questo tipo sono stati proprio motivo anche di recente per la presentazione e per l'approvazione di ana-

loghe proposte di legge. Ricordiamo a titolo esemplificativo, l'istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli, con giurisdizione sulla sola provincia di Salerno (legge 1° marzo 1968, n. 172).

Analogamente a quanto è stato previsto per Salerno con la legge appena sopra indicata, sembra poi opportuno, anche con riguardo all'attuale assetto organizzativo degli uffici giudiziari, di istituire in Padova una

corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Padova e Rovigo.

Onorevoli colleghi! Le considerazioni succennate, a cui riteniamo superfluo aggiungere altre, ci sembra postulino incontrovertibilmente in una visione di politica giudiziaria moderna e razionale la creazione dei nuovi organi come sopra indicati, e vi invitiamo perciò ad esprimere il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Padova una sezione distaccata di corte di appello dipendente dalla corte d'appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Padova e Rovigo.

ART. 2.

È istituita in Padova una corte di assise di appello nella cui circoscrizione sono comprese la corte di assise di Padova e Rovigo.

ART. 3.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte di appello e della corte di assise di appello di Padova.

ART. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di Venezia nonché i pro-

cedimenti penali pendenti davanti alla corte di appello di Venezia alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte di appello o della corte di assise di appello di Padova, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.